



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

Area I Bis - Polizia Amministrativa

Prot. N. 49331/16A/P.A.

Avellino, 31.08.2020

@ AI LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI
ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
LORO SEDI

@ ALLA F. C. A.
Via Nazionale delle Puglie -
PRATOLA SERRA (AV)

e p.c. @ Alla Federazione Sicurezza Civile UGL AVELLINO
(Rif.Nota Prot. SC055/20119 del 19.12.2019)

e p.c. @ Alla Sezione di Tiro a Segno Nazionale di
AVELLINO

OGGETTO: Quesito posto all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania -
concernente l’imposta di bollo sui certificati rilasciati dalle Sezioni di Tiro a
segno alle guardie particolari giurate.

Su richiesta di alcuni istituti di vigilanza e dell’Organizzazione Sindacale
indicata in indirizzo è stato formulato al Ministero dell’Interno un quesito in ordine
all’applicazione del bollo sugli attestati rilasciati alle guardie particolari giurate dai poligoni
di tiro.

Detto dicastero ha ritenuto che l’argomento in questione fosse di competenza
dell’Agenzia delle Entrate e che, pertanto, la problematica dovesse essere posta all’attenzione
del predetto ufficio finanziario preposto, tra l’altro, all’interpretazione del quadro normativo
in materia di imposta di bollo.

Al riguardo, si comunica che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale
della Campania -, interessata da quest’Ufficio, ha fornito, con nota in data 19.08.2020, i
seguenti chiarimenti:



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Area I Bis - Polizia Amministrativa

“L’articolo 27 bis della tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642 del 1972 (*atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto*) esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo gli *“Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”*.

La legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha incluso nel novero dei soggetti esentati, accanto alle già presenti Onlus, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, anche le Associazioni sportive non professionistiche non lucrative.

Tanto premesso, si ritiene che l’Unione Italiana Tiro a Segno non possa rientrare tra i soggetti beneficiari della predetta agevolazione, per i seguenti motivi:

L’Unione Italiana Tiro Segno è, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 12 novembre 2009, n. 209, un **Ente Pubblico** posto sotto la vigilanza de Ministero della Difesa, in quanto preposta all’organizzazione dell’attività istituzionale svolta dalle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale (TSN) per l’addestramento di coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e per coloro che sono obbligati ad iscriversi e frequentare una Sezione di T.S.N. ai fini della richiesta di una licenza di porto d’armi, nonché per tutti coloro che vi sono obbligati per legge.

Si rileva, inoltre, che la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante *“Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”*, all’articolo 31 (*Vigilanza sulle attività di tiro a segno*), stabilisce che i presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati alcuni elenchi e registri, tra i quali è compreso un *“registro sulle frequenze in cui annotare giornalmente le generalità di coloro che si esercitano al tiro....”*.

Posto che l’Unione Italiana di Tiro a Segno, nella sua qualità di ente pubblico, è obbligata a tenere detti registri e che sulla base delle risultanze dei medesimi rilascia, a richiesta degli interessati, appositi certificati (atti amministrativi di certezza pubblica) si ritiene che in relazione a tale adempimento debba applicarsi il disposto dell’articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 (in tal senso è anche la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 196/E del 20 ottobre 2003).

Il suddetto articolo 4 della tariffa allegata al predetto DPR n. 642 del 1972, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00 (sedici/00) per ogni foglio per gli *“Atti e provvedimenti degli organi delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni (...), nonché dei enti pubblici in relazione alla tenuta dei pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta....”*.

In definitiva, dunque, si osserva in primo luogo che **l’Unione Italiana di tiro a segno rappresenta un ente pubblico ed in quanto tale non può beneficiare del regime di esenzione dell’imposta di bollo previsto per le federazioni sportive ed enti di promozione**



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

Area I Bis - Polizia Amministrativa

sportiva indicati dal citato articolo 27-bis della tabella allegata al DP n. 642 del 1972, non rientrando nel novero dei soggetti contemplati dalla disposizione.

Infine l'Agenzia delle Entrate, alla luce dei suddetti chiarimenti forniti e ritenendo, pertanto, corretta la richiesta di quest'ufficio di attestazioni, rilasciate dalle Sezioni del Tiro segno alle guardie particolari giurate, regolarizzate nel bollo da euro 16,00, conclude sottolineando che l'Unione Italia Tiro a Segno, in quanto Ente pubblico ed in relazione alla tenuta del registro dei soggetti che effettuano esercitazioni di tiro e sulla cui base è estratta la certificazione di frequenza, è da ricomprendere tra i soggetti cui si applica l'art. 4 della tariffa allegata al predetto DPR n. 642 dl 1972.

Si pregano i legali rappresentanti degli istituti di vigilanza a rendere edotte del contenuto della predetta nota le guardie particolari giurate dipendenti affinché provvedano, all'atto del rilascio delle predette attestazioni, a regolarizzarle nel bollo come sopra specificato.



p. IL PREFETTO
IL DIRIGENTE AREA I BIS
- Dott. Mario La Montagna -